



COMUNE DI USSASSAI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA E PATROCINI A SOGGETTI PUBBLICI, GRUPPI E ASSOCIAZIONI

INDICE

CAPO I

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art.1–Finalità e ambito di applicazione

Art.2 –Esclusioni

Art.3 –Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

Art.4 –Settori di intervento

Art. 5 – Interventi relativi ad attività o manifestazioni socio-assistenziali, di salute pubblicaumanitarie

Art. 6 – Interventi relativi all’impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani

Art.7 –Interventi relativi ad attività culturali, artistiche e scientifiche

Art.8 –Interventi relativi ad attività educative

Art.9–Interventirelativi alla tutela ambientale

Art.10 –Interventi relativi ad attività ricreative, sportive e del tempo libero

Art.11–Attività e iniziative volte alla valorizzazione economica e turistica delle risorse locali

CAPO II

INDIRIZZI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 12 – Indirizzi dell’Amministrazione comunale

Art.13 –Criteri

Art.14–Modalità di presentazione dell’Istanza

Art. 15 – Esame della domanda e concessione del contributo

Art. 16 Entità/percentuale del contributo concesso

Art.17 –Modalità di erogazione

Art. 18 – Revoca del contributo

Art.19 –Responsabilità

Art.20–Pubblicità,Trasparenza

CAPO III

PATROCINIO E BENEFICI ECONOMICI DI MODESTA ENTITÀ

Art.21–Patrocinio del Comune

Art.22–Benefici economici di modesta entità

CAPO IV NORME FINALI

Art.23 –Abrogazione

Art.24–Termini decorrenza

CAPO I

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 –Finalità e ambito di applicazione

Con il presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale di Ussassai, nel quadro dei principi di legge e delle finalità statutarie, stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di provvidenze economiche a soggetti pubblici e privati, al fine di incentivare lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative volte al progresso del territorio in ambito economico, sociale, culturale, ambientale, sportivo e turistico.

Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e delle altre disposizioni in materia, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, di patrocinii nonché l'attribuzione di benefici economici di modesta entità, ai soggetti e per le attività indicate nel comma precedente;

Art. 2 Esclusioni

Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono pertanto procedure autonome:

- Le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;
- i contributi e gli altri vantaggi economici concessi in relazione a rapporti convenzionali con soggetti terzi dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art.4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012;
- la concessione di immobili di proprietà comunale, disciplinata con apposito regolamento, fatta salva la concessione di sale o spazi pubblici per l'occasionale svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, di cui ai successivi articoli del presente regolamento;

Art. 3 Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

Gli interventi comunali consistono nella erogazione di contributi e nella concessione di patrocinio nonché benefici economici di modesta entità.

Ai soli fini del presente regolamento:

- per «**concessione di contributi**»: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi e di promozione del territorio così come indicate nell'art.1 del presente regolamento;
- per «**patrocinio**»: si intende l'adesione in forma simbolica e la manifestazione di apprezzamento da parte del Comune per iniziative di terzi ritenute meritevoli. Con il patrocinio è possibile utilizzare il marchio del Comune. Tale marchio rappresenta il nome, la tradizione e la storia della città.
- per «**benefici di modesta entità**»: si intende la fruizione gratuita o a prezzo agevolato di prestazioni, servizi o beni del Comune per iniziative ricadenti tra quelle meritevoli di *concessione di contributi* o che abbiano ottenuto il *patrocinio* comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti comunali in materia. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le «collaborazioni» - apporto professionale o di lavoro dei dipendenti comunali;

L'intervento del Comune può concretizzarsi in forma di:

- **contributi economici ordinari** che sono concedibili annualmente in favore di coloro che entro il termine stabilito da apposito bando, approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e pubblicato, presenteranno regolare istanza di contributo.
- **contributi economici straordinari** sono concessi per progetti ed iniziative presentati al

di fuori dei termini stabiliti dal bando per la concessione dei contributi ordinari, ammissibili unicamente nel caso in cui sia possibile dimostrare l'eccezionalità dell'iniziativa da realizzare, e la disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio di previsione. I soggetti beneficiari di contributi ordinari possono richiedere contributi straordinari per singole iniziative o manifestazioni purché non comprese nei programmi già finanziati con i contributi ordinari.

Le tipologie di intervento sopra descritte possono essere erogate anche cumulativamente.

Art. 4–Settori di intervento

- I. I contributi, nonché gli altri benefici economici possono essere concessi per attività da realizzarsi nei seguenti settori di intervento:
- Attività socio-assistenziali, di salute pubblica e umanitarie
 - -impegno civile,tutela e promozione dei diritti umani;
 - -attività culturali, artistiche e scientifiche;
 - -attività educative;
 - -attività di tutela ambientale;
 - -attività ricreative,sportive e del tempo libero;
 - -attività e iniziative volte alla valorizzazione economica e turistica delle risorse locali;
- II. Le attività e iniziative di cui al presente articolo devono essere rivolte a beneficio della collettività locale.
- III. I contributi possono essere disposti anche a favore di enti ed associazioni che hanno sede o operano al di fuoridel Comune di Ussassai tenuto conto della valenza dei progetti presentati e del loro possibile/auspicato ritorno rispetto al territorio.

Art. 5–Interventi relativi ad attività o manifestazioni socio-assistenziali, di salute pubblica umanitarie

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, associazioni, gruppi, comitati,fondazioni, istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, per iniziative che abbiano carattere sussidiario rispetto alla ordinaria attività dei servizi sociali e ne integrino le finalità e la portata, o per attività e manifestazioni (che preferibilmente vengano svolte a Ussassai o comunque coinvolgano il territorio) intese a:

- garantire la protezione e la tutela dell'infanzia;
- favorire la prevenzione ed il recupero del disagio sociale;
- garantire la protezione e la tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- ricercare la prevenzione o la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale delle fasce più deboli della popolazione;
- promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento della popolazione su problematiche socio-assistenziali, di salute pubblica;
- favorire l'autonomia e l'inserimento sociale di persone anziane, diversamente abili o di soggetti a rischio di emarginazione.

Art. 6–Interventi relativi all'impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati, gruppi, comitati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano anche al di fuori del territorio comunale:

- per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli studenti, degli adulti e degli anziani nei rispettivi ambienti di vita;
- per iniziative rivolte alla promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- per le iniziative aventi ad oggetto la promozione della dignità umana ed il rispetto dei diritti umani.

Art. 7–Interventi relativi ad attività culturali, artistiche e scientifiche

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, gruppi, comitati associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne, che abbiano come finalità di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita culturale. Rientrano nel presente articolo anche gli interventi rivolti alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentale locale.

Art. 8–Interventi relativi ad attività educative

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, associazioni, gruppi, comitati, fondazioni, istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, per attività o manifestazioni intese a favorire, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, la realizzazione di convegni, mostre e rassegne o attività di prevenzione per il mondo giovanile con finalità didattiche, compresa la promozione di scambi culturali ed educativi tra i giovani del Comune e quelli di altre comunità, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive;

Art. 9–Interventi relativi alla tutela ambientale

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati, gruppi, comitati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali ed il decoro dell'ambiente urbano.

Art. 10–Interventi relativi ad attività ricreative, sportive e del tempo libero

- I. Gli interventi possono essere disposti, per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle Federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale il cui svolgimento sia previsto a Ussassai e/o che coinvolgano la collettività locale.
- II. Gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati gruppi, comitate associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato o di promozione

sociale per l'organizzazione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi ed il cui svolgimento sia previsto a Ussassai

- III. Particolare attenzione sarà riservata agli sport e attività ricreative e del tempo libero che favoriscono un corretto rapporto con l'ambiente, che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e che vengono intraprese senza scopo di lucro.
- IV. L'utilizzo a condizioni agevolate dell'uso continuativo ed esclusivo di impianti ed attrezzature a società sportive legalmente costituite, è regolata dalla specifica normativa di settore che deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture, le condizioni e modalità per l'utilizzo delle strutture da parte di altre associazioni ed inoltre precisare l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

Art. 11–Attività e iniziative volte alla valorizzazione economica e turistica delle risorse locali

Gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati, gruppi, comitati e associazioni, organizzazioni senza scopo di lucro che operano per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione locali, mediante interventi rivolti:

- Al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, anche con finalità di promozione e pubblicizzazione delle risorse e dei prodotti locali;
- Al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali.

CAPO II INDIRIZZI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 12–Indirizzi dell'Amministrazione comunale

- I. L'Amministrazione Comunale procede annualmente a stanziare su appositi capitoli di bilancio, corrispondenti alle diverse aree di intervento, le risorse che intende destinare ai contributi. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento, di competenza del responsabile del servizio, avviene nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza del presente regolamento.
- II. Sulla base dei relativi stanziamenti del bilancio pluriennale, entro il 30 novembre di ciascun anno, la Giunta comunale approva la deliberazione di programmazione del budget stabilito per i contributi da concedere per un periodo non inferiore all'anno successivo e non superiore al triennio successivo nell'anno di riferimento e che, comunque, non potrà interessare gli anni successivi a quello in cui ha termine ciascuna consiliatura; con la predetta deliberazione sono stabilite le percentuali del budget destinato a ciascun settore di intervento ed il valore massimo del contributo erogabile.
- III. L'attribuzione delle contribuzioni avviene sempre mediante applicazione delle voci di valutazione di cui alla griglia di valutazione del successivo art. 13.
- IV. Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione della deliberazione di cui al comma II il Servizio comunale competente provvede alla pubblicazione del bando relativo alla concessione dei contributi per il periodo coperto dalla programmazione indicata nella deliberazione predetta. Il bando dovrà riportare l'indicazione del budget stanziato dalla Giunta e

le percentuali di tale budget destinate a ogni singolo settore di intervento. Il bando dovrà, inoltre, prevedere che al momento della presentazione della domanda il soggetto proponente indichi il settore di partecipazione.

- V. Il bando sarà accompagnato da adeguata modulistica e dal regolamento sui criteri per la rendicontazione dei contributi assegnati per manifestazioni di cultura e spettacolo.

Art. 13 –Criteri

- I La concessione delle forme di sostegno di cui all'art. 3, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 del presente Regolamento, è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

Descrizione dei criteri di valutazione	Fattori di riferimento	Max punti
Valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo il parametro della rilevanza sociale	servizi resi gratuitamente alla generalità dei soggetti	10
	Servizi resi gratuitamente rivolti a determinate categorie di soggetti	5
	Servizi resi non gratuitamente	3
	Accessibilità e coinvolgimento di cittadini con disabilità	5
	Organizzazioni e che operano senza fini di lucro a favore di terzi con particolare attenzione alle attività rivolte a favore di minori, anziani e disabili	8
	intervento in settori di attività per i quali il Comune ha competenza propria	10
	progetti realizzati congiuntamente e con il coinvolgimento di più Associazioni	4
	consolidata presenza dell'iniziativa sul territorio	2
affidabilità del richiedente,	positivo esito di precedenti attività e dall'esito degli eventuali precedenti rapporti contributivi	5
Carattere del progetto presentato	originalità e di innovatività	5
	qualità progettuale (Completezza nella descrizione del progetto; Dettagliata ripartizione delle voci in bilancio; Congruità del contributo richiesto con il progetto presentato)	5
Sede legale e operativa (punteggi non cumulabili)	Sede legale e operativa a Ussassai	3
	Sede legale o operativa a Ussassai	2
	Sede legale e/o operativa in Sardegna	0,5

Art. 14–Modalità di presentazione dell'Istanza

Le associazioni, gli enti, i gruppi, i comitati e gli altri organismi contemplati dal presente regolamento possono chiedere al Comune la concessione di contributi di cui all'art. 3 presentando apposita domanda, entro il termine previsto nel bando di cui all'art. 12 del presente regolamento

In casi di carattere straordinario, per i quali la domanda non è stata presentata nei termini in quanto non preventivabile ed in presenza di un accertato interesse comunale, il responsabile del servizio con provvedimento motivato, può erogare contributi straordinari di cui all'art. 3 del presente regolamento, ove siano presenti risorse residue in bilancio.

Art. 15–Esame della domanda e concessione del contributo

- I. L'istruttoria delle domande è curata dall'ufficio competente verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative o attività, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste, redigendo una graduatoria di

merito sulla base dei criteri di cui all'art. 13 del presente regolamento.

- II. L'Ufficio competente, in caso di documentazione incompleta, assegna un termine, di norma non inferiore ai 10 giorni, per il completamento o la regolarizzazione della pratica. L'inutile decorso del termine comporta l'esclusione dell'istanza dalla procedura di erogazione del contributo.
- III. L'attribuzione dei benefici di cui al presente Regolamento avviene per mezzo di determinazioni dirigenziali, secondo i criteri e le modalità, e limitatamente agli importi, deliberati dalla Giunta Comunale.
- IV. I contributi di norma possono essere erogati solo a fronte di spese vive relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività oggetto delle richieste. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno capo al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali o sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti (salvo casi previsti in base a normativa nazionale o regionale per particolari tipi di soggetti).

Art. 16 Entità/percentuale del contributo concesso:

- a) Sino ad Euro 1.000,00 di spese dichiarate e dimostrate. Il contributo può arrivare a coprire la totalità delle spese sostenute (e ritenute ammissibili) dal soggetto proponente.
- b) Superiore a Euro 1.000,00 e sino ad Euro 5.000,00 di spese dichiarate e dimostrate. Il contributo può arrivare a coprire l'80% delle spese sostenute (e ritenute ammissibili) dal soggetto proponente.
- c) Superiore ad Euro 5.000,00 di spese dichiarate. Il contributo può arrivare a coprire il 60% delle spese previste e sostenute per la realizzazione del progetto/iniziativa. La percentuale effettiva della compartecipazione del Comune di Ussassai, nei limiti delle percentuali stabilite nel presente articolo, viene demandata alla deliberazione della Giunta comunale di cui all'art. 12 del presente regolamento.

L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa o all'attività oggetto della richiesta.

Art. 17-Modalità di erogazione

L'erogazione dei contributi concessi viene effettuata con determinazione del responsabile del servizio competente, e possono essere liquidati con un acconto in misura non superiore al 50% dell'importo totale concesso. Il saldo dell'erogazione del contributo è corrisposto a seguito della presentazione all'amministrazione comunale da parte del beneficiario, non oltre 4 mesi dal termine dell'attività/manifestazione, della seguente documentazione:

- Sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa o dell'attività realizzata;
- rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata (con particolare evidenziazione di eventuali contributi concessi da altri soggetti pubblici o privati), delle spese sostenute (documentate da idonee pezze giustificative) e dell'eventuale disavanzo di spesa. Tale rendiconto dovrà essere corredato da idonei giustificativi almeno pari all'importo del contributo concesso

- dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto del rendiconto o del consuntivo.

Lo stesso provvedimento può prevedere che l'erogazione del contributo avvenga anche in un'unica soluzione a consuntivo:

Il riscontro della non veridicità delle attestazioni e della documentazione presentata comporterà, oltre la revoca del contributo e l'esclusione del soggetto beneficiario dalla concessione dei contributi comunali per i cinque anni successivi, la segnalazione agli ordini giudiziari competenti

Ove dal consuntivo o dal rendiconto presentato dal beneficiario dovesse risultare una differenza fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa o attività oggetto della richiesta, di importo inferiore, rispetto al bilancio preventivo presentato a corredo dell'istanza di concessione, il contributo medesimo dovrà essere ridotto proporzionalmente con provvedimento del responsabile del servizio competente.

Art. 18–Revoca del contributo

La concessione contributi, e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

Nel caso in cui l'attività o l'iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma presentato il responsabile del servizio procede alla revoca del contributo. In questo caso se si accerta una esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può prevedere l'erogazione di un contributo più basso rispetto a quello riconosciuto inizialmente, parametrato alla percentuale del progetto/iniziativa effettivamente realizzati

Parimenti il contributo è revocato qualora:

- L'iniziativa/attività non venga realizzata;
- La rendicontazione non venga trasmessa, ovvero venga presentata in forma incompleta o vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni di cui ai commi precedenti, si farà luogo al recupero della somma erogata, nelle forme previste dalla legge;

Art. 19–Responsabilità

Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività e alle iniziative proposte o ammesse alle diverse forme di intervento di cui all'art. 2 del presente regolamento sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano.

È fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo di acquisire le autorizzazioni ed i permessi di legge.

Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa beneficiaria del contributo possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 20– Pubblicità, Trasparenza

- I. Ai sensi dell'art. 26 c.2 del D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, le informazioni inerenti gli atti di concessione dei contributi di cui al presente regolamento sono pubblicate sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
- II. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento e delle delibere di indirizzo della Giunta Comunale:
- III. Il Trattamento delle informazioni sui dati personali dei beneficiari è effettuato secondo i principi di tutela della riservatezza e dei diritti dei Cittadini, nel completo rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di trasparenza.
- IV. Gli atti riferiti alla concessione dei contributi comunali rimangono depositati presso i competenti Servizi per un periodo almeno pari a 5 anni decorrenti dall'erogazione dei contributi.

CAPO III

PATROCINIO E BENEFICI ECONOMICI DI MODESTA ENTITÀ

Art. 21 –Patrocinio del Comune

Il Patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative e progetti organizzati da enti pubblici o soggetti privati è concesso dalla Giunta, sentito il parere dell'Assessore o del Delegato competente, su proposta del Responsabile del Servizio di riferimento.

Per ottenere la concessione del Patrocinio il soggetto interessato deve presentare richiesta formale, indirizzata al Sindaco, nella quale deve essere illustrata dettagliatamente l'iniziativa o progetto che si intende realizzare, i luoghi ed i tempi di effettuazione, gli obiettivi che si propongono, l'azione di promozione predisposta per la sua pubblicizzazione. L'istanza deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, di norma, almeno 30 giorni prima della data di realizzazione della manifestazione/avvio del progetto.

Per ottenere la concessione del patrocinio l'iniziativa, manifestazione o progetto deve rispondere in via di massima ai seguenti requisiti:

- a) integrare ed arricchire il panorama delle iniziative programmate a livello cittadino nei seguenti settori:
 - attività per la tutela dei valori monumentali, storici e delle tradizioni locali;
 - musica, spettacolo, arti visive, fotografia, cinema, letteratura;
 - attività ricreative e del tempo libero, dibattiti su temi socio-culturali;
 - attività educative, formative;
 - attività turistiche;
 - sviluppo economico;
 - tutela dei valori ambientali;

- tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia, dei diritti dei Cittadini;
 - attività di carattere sociale, assistenziale e rivolte alla prevenzione e al recupero di situazioni di disagio e di emarginazione;
 - attività sportive.
 -
- b) Essere in grado di coinvolgere la cittadinanza, con particolare attenzione all'utenza giovanile;
- c) Promuovere il dialogo interculturale;
- d) Promuovere una migliore utilizzazione del tempo libero;
- e) Usufruire di una azione di promozione e di comunicazione (manifesti, inviti, ecc.), sulla quale è apposto il logo del Comune di Ussassai, che sia qualificata per una idonea presentazione pubblica dell'iniziativa patrocinata e per il conseguimento degli obiettivi che la stessa si propone.
- I. La concessione del Patrocinio è comunicata formalmente al soggetto richiedente e deve essere resa nota, mediante l'apposizione del logo del Comune di Ussassai, su tutto il materiale promozionale.
- II. L'eventuale diniego del patrocinio è comunicato agli interessati almeno 15 giorni prima della data dell'iniziativa per la quale era stato richiesto il patrocinio

Art. 22 Benefici economici di modesta entità

La concessione del patrocinio del Comune può comportare la messa a disposizione di strumenti che l'Ente possiede per la migliore riuscita della iniziativa:

- concessione gratuita di locali o impianti di proprietà del Comune;
- promozione dell'iniziativa tramite i canali comunicativi del Comune;
- affissione delle locandine prodotte dai richiedenti il patrocinio, previamente vistate per il contenuto dal Comune;
- uso, per il tempo necessario alla iniziativa, di spazi ed aree pubbliche, strutture ed attrezzature comunali o altro, a titolo gratuito o a tariffa ridotta, nel rispetto delle norme vigenti in materia e dei relativi specifici Regolamenti comunali in vigore.

CAPO IV NORME FINALI

Art.23-Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento Comunale per la concessione di Benefici Economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati;

Art. 24 - Termini decorrenza Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della Deliberazione Consiliare che ne dispone l'approvazione, è diffuso conformemente a quanto previsto dal precedente Art. n. 22 ed entra in vigore decorso il 15° giorno successivo dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune.